

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO IN EURO**SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO**

Società per azioni, sede legale in Crotone, Via Napoli, 60

Codice A.b.i.: 5256

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 02988480790 – iscrizione all'Albo delle Banche 570420

Capitale Sociale: €89.980.376

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari - Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR

Sito internet www.bpmezzogiorno.it, Indirizzo e-mail info@bpmezzogiorno.it**SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Definizione e funzione economica**

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di debito e di credito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. Il conto corrente ordinario in euro può essere acceso da clienti residenti in Italia ovvero da clienti che siano residenti all'estero (sia in Paesi UE che extra UE).

L'utilizzo a debito del conto corrente in assenza di affidamento o in misura superiore all'affidamento eventualmente concesso può comportare l'applicazione di commissioni o maggiorazioni di tasso, descritte nella successiva sezione III.

Servizi offerti dalla banca e collegati al rapporto di conto corrente

Al conto corrente bancario sono collegati i seguenti servizi offerti dalla banca:

- pagamento con assegni bancari, (esclusi soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di codice fiscale italiano),
- pagamento delle utenze,
- pagamento deleghe imposte,
- addebito per utilizzo bancomat, pagobancomat e carte di credito, (esclusi soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di codice fiscale italiano),
- addebito/accredito bonifici,
- accredito interessi maturati su titoli di Stato, cedole e titoli azionari, certificati di deposito, obbligazioni,
- pagamento fatture, ricevute bancarie, effetti commerciali e non,
- tutti gli altri ordini permanenti di addebito/accredito,
- coperture assicurative.

Importo

Il correntista è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite del saldo liquido del conto; in presenza di fido, l'utilizzo è consentito entro l'importo autorizzato.

Durata

Fino al recesso di una delle parti.

Estinzione

Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno. Con la cessazione del rapporto devono essere restituiti alla Banca:

- gli eventuali assegni non utilizzati,
- l'eventuale Carta Bancomat,
- l'eventuale Carta di credito;
- l'eventuale Viacard;
- l'eventuale apparecchiatura Telepass

Liquidazione competenze

Tutti i rapporti vengono chiusi contabilmente, di regola, alla fine di ogni trimestre solare.

Periodicità invio estratto conto

Annuale salvo diversa richiesta del cliente.

Cointestazione

Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari

Assegni circolari

La Banca popolare del Mezzogiorno non emette assegni circolari in proprio ma unicamente su delega ed in rappresentanza dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane con sede in Milano.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla banca;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni e di altri titoli simili al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità, coincidente con la data attribuita alla valuta dell'accredito;
- mancanza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun correntista di parte delle disponibilità risultanti dal conto corrente per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- storno senza alcun termine di tempo dell'accredito di assegni esteri negoziati salvo buon fine.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

I tassi collegati a parametri finanziari non potranno mai oltrepassare i minimi e i massimi di seguito indicati. Si precisa che, qualora il tasso applicato sia indicizzato, a un parametro finanziario, potrà essere previsto un tasso minimo, relativamente al tasso debitore applicato, e/o un tasso massimo, relativamente al tasso creditore.

Tasso lordo creditore minimo (In caso di rapporto acceso da soggetto non residente, su richiesta del cliente, può essere previsto il riconoscimento di nessuna remunerazione)	0,01250 %
Capitalizzazione	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi calcolo convenzionale sulla base del tasso minimo con riferimento ad un capitale di 1.000 euro ad 1 giorno valuta applicato per l'imputazione degli interessi a credito Esempio: $0,10 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,0027$	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
Ritenuta fiscale sugli interessi (se ed in quanto dovuta, verrà recuperata nella misura tempo per tempo prevista dalla Legge, attualmente)	27%
Tasso debitore massimo Tasso entro il fido Il tasso debitore 'entro il fido', con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.	12,70%
Tasso "di sconfinamento" Il tasso debitore "di sconfinamento" rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento. Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Nel caso di rapporto di "conto unico", il tasso debitore "di sconfinamento" viene applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio. L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "di sconfinamento" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.	12,70 %
Il tasso "di sconfinamento" come sopra esposto, trova applicazione limitatamente alle seguenti tipologie di conto corrente:	

tipo conto	descrizione
1001	c/c di corrispondenza clientela ordinaria
1005	c/c garantito da ipoteca oltre 18 mesi (ex DPR 601)
1007	c/unico SBF (maturazione valuta)
1030	c/c per operazioni in titoli
1032	c/c BPERTRADE
1033	c/c intestato a minori
1034	c/c private
1035	Conto separato art. 117 codice assicurazioni
9002	c/c paghe
14004	c/operazioni su derivati

Per tutte le altre tipologie di conto corrente diverse da quelle sopra elencate, in sostituzione del tasso "di sconfinamento" si applica quanto segue.

Tasso oltre il fido	12,70 %
Il tasso debitore “oltre il fido” rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l’affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).	
Capitalizzazione	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di €1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l’imputazione degli interessi a debito: Esempio: $12,90 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,350$	
COMMISSIONE DISPONIBILITA’ FONDI (C.D.F.)	0,50% trimestrale
La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all’importo e alla durata (giorni effettivi) dell’affidamento eventualmente concesso.	
COMMISSIONE MANCANZA FONDI (C.M.F.)	
- saldo debitore fino a 100,00 euro:	0
- saldo debitore da 100,01 euro fino a 2.500,00 euro:	5,00 euro per ogni giorno di sconfinamento
- saldo debitore da 2.500,01 euro fino a 5.000,00 euro:	10,00 euro per ogni giorno di sconfinamento
- saldo debitore da 5.000,01 euro:	15,00 euro per ogni giorno di sconfinamento
Commissione massima trimestrale:	150,00 euro
La commissione mancanza fondi (C.M.F.) rileva e trova applicazione, nel solo caso di conto corrente a valere sul quale non sia stato concesso alcun affidamento, nell’ipotesi in cui, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido), il conto presenti un saldo debitore, con conseguente sconfinamento. La commissione è calcolata con periodicità trimestrale e addebitata al momento della liquidazione. L’esposizione nel contratto di una commissione mancanza fondi (C.M.F.) non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito.	
APERTURE DI CREDITO	(vedi apposito foglio informativo)
SPESE DI TENUTA CONTO	
- minima trimestrale (per scritture) standard	€16,40
- per ogni scrittura	€2,89
- estratto conto	€3,83
- chiusura contabile	€55,74
- recupero spese postali (annuo),	€6,57
- commissione trimestrale posta appartata,	min. €8,00 max €20,00
- spesa minima trimestrale (differenza a conguaglio)	€9,97
- forfetaria trimestrale	importo concordato con il cliente
- conferimento/revoca deleghe e procure a terzi ad operare in c/c	€0
Recupero spese telefoniche – per singola telefonata	€10,54 massimo
Commissione per ogni informativa periodica	€1,37

Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto	€1,37		
Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	€1,37		
Imposta di bollo sui contratti bancari			
L'imposta di bollo sugli estratti dei conti correnti è attualmente sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e i documenti formati o emessi o ricevuti dalle banche, relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente			
Imposta di bollo sugli estratti conto			
Se ed in quanto dovuta, verrà recuperata nella misura tempo per tempo prevista dalla Legge, attualmente :			altri
su base annua	c/c intestato a	persona fisica	soggetti
L'addebito dell'imposta di bollo avviene, di regola		€34,20	€73,80
- con periodicità mensile e corrisponde a		€2,85	€6,15
- con periodicità trimestrale e corrisponde a		€8,55	€18,45
- con periodicità semestrale e corrisponde a		€17,10	€36,90
Imposta di bollo sugli assegni applicata al rilascio di assegni bancari o circolari "liberi".	€1,50 per assegno		
(Nel caso di rilascio di carnet da 10 assegni bancari liberi, verrà addebitato l'importo di €15,00).			
Premio annuo di Assicurazione (facoltativa)	€15,00		
Commissioni sugli assegni "negoziati"			
- reso insoluto e/o irregolare (oltre spese reclamate)	€15,49		
- reso richiamato/protestato (oltre spese reclamate):			
• per assegni d'importo fino a €1.032,91	€25,82		
• per assegni d'importo superiore a €1.032,91	€35,00		
- richiesta di esito ordinaria	€10,33		
- richiesta di esito urgente (oltre spese reclamate)	€15,49		
Comunicazione assegno impagato	€12,00		
Commissioni sugli assegni tratti da clienti correntisti			
- segnalazione di impagato o restituzione di assegni impagati/protestati/irregolari	€40,00		
- richiesta originale/fotocopia (oltre spese telefoniche)	€11,25		
Commissione per sospensione addebito ordini permanenti	€30,00		
Commissione di negoziazione per cassa di assegni bancari/circolari tratti/emessi su altri Istituti (esclusi gli assegni circolari dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane)	0,60% con minimo €5,10 e con max €30,00		
VALUTE			
Accredito versamenti allo sportello/cassa continua			
- causale 78: versamento	gg. lavorativi 0		
- causale 80: versamento assegni su piazza	gg. lavorativi 3		
- causale 84: versamento assegni fuori piazza e titoli postali	gg. lavorativi 3		
- causale 235: versamento assegni stessa dipendenza	gg. lavorativi 0		
- causale 236: versamento assegni altre dipendenze nostra Banca	gg. lavorativi 2		
- causale 237: versamento assegni circolari di altri istituti	gg. lavorativi 1		
- causale 295: assegni da Paesi comunitari	gg. calendario 18		
- causale 296: assegni da Paesi extracomunitari	gg. calendario 18		
Accredito versamenti mediante cassa continua o sportello	sono trattati come i versamenti allo sportello		

automatico ATM	(decorrenza data apertura bossolo/busta)
Accredito per nuovo versamento di assegno in seguito a comunicazione di impagato	2 giorni lavorativi successivi all'impagato
Accredito sul c/ordinario per anticipo su documenti – importi girati da c/anticipi (causale 254)	2 giorni lavorativi
Accredito sul c/ordinario per accensione finanziamento (causale 266)	1 giorno lavorativo
Accredito sul c/anticipi per finanziamento a rientro – importi girati dal c/ordinario (causale 255)	1 giorno lavorativo
Accredito sul c/anticipi per radiazione fatture – importi girati dal c/ordinario (causale 320)	1 giorno lavorativo
Addebito prelevamenti mediante assegno bancario	data emissione
Addebito assegno comunicato impagato	giorno di negoziazione

VERSAMENTO IN CONTO DI ASSEGNI: DISPONIBILITÀ E NON STORNABILITÀ DELLE SOMME

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia od emessi dalle stesse, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine del pagamento, ed è disponibile decorsi i seguenti termini di disponibilità, da calcolarsi in giorni lavorativi successivi a quello di versamento. Decorsi i termini di non stornabilità senza che sia intervenuto l'addebito in conto, l'accredito diventa certo e il relativo importo non è più stornabile. La Banca trattaria o emittente, scaduti i predetti termini, in caso di pagamento indebito, mantiene, comunque, il diritto – ove ne ricorrano i presupposti – di agire direttamente nei confronti del presentatore dell'assegno per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

	Disponibilità	Non Stornabilità
-		
- assegni tratti su piazza	gg. 5 lavorativi	gg. 8 lavorativi
- assegni tratti fuori piazza e titoli postali	gg. 5 lavorativi	gg. 8 lavorativi
- assegni tratti sulla stessa dipendenza	gg. 1 lavorativo	gg. 1 lavorativo
- assegni tratti sulle altre dipendenze della nostra Banca	gg. 4 lavorativi	gg. 4 lavorativi
- assegni circolari di altri Istituti	gg. 4 lavorativi	gg. 8 lavorativi

La Banca si riserva di prorogare i termini indicati solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale, verificatesi presso la ns. banca e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli, prestampati).

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**Pattuizioni non strettamente economiche****CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE****Esonero di responsabilità per mancata o non corretta esecuzione dell'incarico.**

La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o non corretta esecuzione dell'incarico per inesattezza, incompletezza o tardività delle istruzioni impartite dal Cliente.

Poteri di rappresentanza.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili alla Banca finché la stessa non abbia ricevuto idonea comunicazione, presentata direttamente allo sportello ove sia intrattenuto il rapporto o inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data del ricevimento di tale comunicazione. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Qualora il rapporto sia intestato a più soggetti, i rappresentanti dei contestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti i contestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ. , anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i contestatari. Per la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Diritto di garanzia.

La Banca è investita di diritto di pegno e diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli o cambi, operazione di intermediazione o prestazione di servizi.

Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, vantato dalla Banca verso lo stesso soggetto.

Compensazione.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura , anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. , o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dall'intervenuta compensazione, alla cui attuazione non potrà in nessun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione al Cliente.

Se il conto o il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

Imputazione dei pagamenti.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. , al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione la Banca ha diritto di imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. , ed a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

CONTO CORRENTE BANCARIO

Addebito in conto di assegni o cambiali

Il correntista autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti od emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti previsti dalla Legge sull'assegno e della Legge cambiaria.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese.

I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.

Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel contratto.

Su questi interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica.

Mancata movimentazione del conto.

Qualora il conto non sia stato movimentato da oltre un anno e presenti un saldo attivo non superiore ad euro 250,00, la Banca si riserva la facoltà di cessare la corresponsione degli interessi e l'addebito delle spese di gestione del conto corrente. In tale caso, La Banca potrà cessare, inoltre, l'invio dell'estratto conto periodico ai sensi dell'art.119 del D.Lgl. n.385/93 e relative disposizioni di attuazione. Detta comunicazione potrà essere, inoltre, omessa per i conti correnti con saldo attivo inferiore ad euro 2.500,00, non movimentati nell'anno, pur continuando la Banca a corrispondere, in tali casi, gli interessi e ad addebitare le spese di gestione.

Approvazione dell'estratto conto.

Salvo in casi di errori di scritturazione e di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto una specifica contestazione, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli interessi tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Recesso e tempi di chiusura del conto.

Salvo il diverso accordo, sia il correntista che la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Clausola "effettivo".

Il correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute suddette. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamenti alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del correntista ogni connessa conseguenza.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO.**Oggetto del servizio e casi di esonero di responsabilità della Banca.**

Per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso siano diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. A tali operazioni di incasso si applicano, inoltre, le norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono, di norma, alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, sempre di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento tali banche non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso. Per gli effetti, documenti ed assegni su paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Atti delegati a corrispondente bancario – esonero di responsabilità della Banca.

La Banca per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi sulla piazza nella quale non abbia una propria filiale è autorizzata a sensi dell'art. 1856 cod. civ. , e comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde dell'operato del sostituto.

Non invio degli avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli.

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la materiale disponibilità. E' inteso che i firmatari interessati rinunciano al ricevimento di detti avvisi, nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Lettera di remessa sull'estero – esonero di responsabilità della Banca.

La lettera di remessa deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, in assenza della quali la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. La Banca non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni – esonero di responsabilità della Banca e obbligo di rimborso alla stessa.

Le operazioni relative o conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'estero scontati o negoziati o sui quali non sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca – direttamente o a mezzo corrispondente, bancario o non – esclusivamente a carico e a rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite nel regolamento dei servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero – ad esclusione di quelle previste per gli ordini di proroga di scadenza di effetti. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compreso i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti: a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; c) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto di conto corrente e degli altri servizi ad esso collegati, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca esistente al momento in cui il rapporto è stato aperto.

Qualora il correntista rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure, n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**Requisiti minimi d'accesso**

Non previsto.

Saldo contabile

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile

E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la banca conosce l'esito).

Saldo liquido

Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso.

Spese per l'invio estratto conto (ogni invio)

Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita

Spese di chiusura contabile

Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze, attive e passive (di regola trimestrali)

Canone fisso/spese forfetarie

Se non espressamente e diversamente indicato comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto conto.

Spesa singola operazione

Spese per ogni scrittura eccedente l'eventuale franchigia.

Spese di documentazione

Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.

Tasso creditore

Tasso nominale annuo con la capitalizzazione di regola trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Valute sui versamenti

Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.

Valute sui prelevamenti

Indica indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

Disponibilità e non stornabilità delle somme rivenienti dalla negoziazione di assegni

Col termine "disponibilità" si intende la possibilità per il cliente di utilizzare il denaro versato con assegno, ad esempio prelevandolo in contanti od effettuando un pagamento, con facoltà per la Banca, nei casi di mancato pagamento o irregolarità dello stesso, di riaddebitare, entro il limite massimo dei tempi di non stornabilità, la somma inizialmente accreditata sul conto.

Col termine "non stornabilità" si individua la definitività dell'accredito di una somma che è divenuta di proprietà del cliente. L'accredito della somma versata diviene quindi irrevocabile, ossia la Banca non può più riaddebitare la somma, salvo proroghe dei termini dovuti a casi di forza maggiore.

Divieto di apposizione della clausola "effettivo"

Apponendo la dicitura "effettivo", o altra equivalente, nelle disposizioni impartite in valuta estera, il debitore è tenuto a pagare in moneta estera. Il divieto di apposizione di tale clausola significa che ogni disposizione impartita dal cliente, con qualsiasi mezzo, in valuta estera, verrà eseguita in valuta avente corso legale (euro).

Numero di operazioni in franchigia

E' il numero di operazioni (di regola trimestrale) esenti dal costo per scrittura.

Assegni:

- su piazza: A carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza
- fuori piazza: A carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione

Spesa minima trimestrale differenza a conguaglio

Ai rapporti che, per somma di spese per operazione (determinato tenendo conto di minimo, massimo e franchigia), di spese di chiusura e di spese forfetarie, non dovessero raggiungere la soglia minima evidenziata nella sezione III alla voce spesa minima trimestrale, sarà addebitato (sotto la voce "conguaglio minimo spese") l'importo necessario per l'adeguamento alla soglia minima prima citata.

Spesa minima trimestrale(per scrittura)

Consiste nella spesa fissa che il cliente paga nel caso in cui il numero delle operazioni effettuate nel trimestre (escludendo le eventuali operazioni in franchigia accordate), moltiplicato il costo unitario per scrittura sia inferiore al valore della spesa stessa.

Radiazione dei documenti

I documenti anticipati e per i quali sia scaduto il termine per il pagamento, attualmente fissato in 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento (ovvero 120 o 180 giorni qualora il debitore sia un Ente Pubblico oppure una ASL), vengono radiati dalla procedura e il relativo controvalore è addebitato sul conto corrente del cliente unitamente alle commissioni previste.

Assegno Italia

Assegno denominato in euro tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia.

Assegno estero

- Assegno denominato in divisa estera o euro, emesso o girato da un soggetto e tratto su filiale di banca italiana non residente in Italia o filiale di banca estera non residente in Italia
- Assegno denominato in divisa estera tratto su filiale di banca italiana residente in Italia e filiale di banca estera residente in Italia (conto estero)

Banca italiana

Con sede legale in Italia

Banca estera

Con sede legale non in Italia

Ad esclusione delle seguenti causali di estratto conto, tutte le rimanenti recepiscono la spesa di scrittura riportata nella sezione III condizioni economiche alla voce “spesa di tenuta conto – per ogni scrittura”:

Descrizione in estratto conto

2	COMMISSIONI E.N.E.L.
4	COMMISSIONI TELECOM ITALIA
7	COMMISSIONI ACQUA/GAS
9	COMMISSIONI META
13	COMMISSIONI CARTELLA TASSE
43	OPERAZIONE PAGOBANCOMAT
97	CENTERGROSS CARD
102	COMMISSIONI CARTASI
103	PRELIEVO EUROCHEQUE
104	ASSEGNO EUROCHEQUE
105	COMMISSIONI EUROCHEQUE
112	COMPETENZE COTABO
113	COMMISSIONI R.I.D.
120	SPESA GESTIONE CONTO
127	IMPOSTA POS LEGGE 202/91
154	SPESE RECLAMATECI SU PRELIEVO BANCOMAT
156	COMMISSIONI
161	IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI
163	SPESE INVIO INFORMATIVA - LEGGE 154/92
164	EFFETTO SMARRITO/TRAFUGATO
165	STORNO PREMI ASSICURATIVI
176	SPESE INESGUITI DI BORSA
196	PAGAM. SU CIRCUITO INTERNAZIONALE
197	COMMISS. CIRRUS/MAESTRO
223	RICHIESTE SALDO C/C DA ATM
224	LISTE MOVIMENTI C/C DA ATM
226	COMM. PAGAMENTO UTENZE ATM
228	COMM. BLOCCO VIACARD E PLUS
229	COMM. BLOCCO CARTA BANCOMAT
230	COMM. CARTASI URGENTE
231	OPZIONI DI BORSA PREMIO
241	CANONE PAGOBANCOMAT
242	COMM. BANCOMAT GIORNI FESTIVI - BANCHE DEL GRUPPO
246	COMMISSIONE TELEPASS
247	COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO
261	COMM. SU CREDITI DOCUMENTARI
263	COMMISSIONI PROROGA FINANZIAMENTO
264	COMMISSIONE ACCENSIONE FINANZIAMENTO
265	COMMISSIONE ESTINZ./DECURT. FINANZ.
267	COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO
276	PRELIEVO VISA
277	PAGAMENTO VISA
278	COMMISSIONI VISA
280	COMMISSIONI BORSELLINO ELETTRONICO
314	RID NON PROFIT
326	CANONE ANNUALE BANCOMAT VPAY
335	CANONE EMISSIONE BANCOMAT VPAY
340	COMMISSIONI PRELIEVO VPAY
341	COMMISSIONI DI PAGAMENTO CIRCUITO VPAY
342	RICHIESTE SALDO C/C DA ATM - CARTA VPAY
343	RICHIESTE LISTA MOV. DA ATM - CARTA VPAY
345	SPESE PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE - CARTA VPAY

Tabella delle causali relative a commissioni percepite

Descrizione in estratto conto	Importo
111 CANONE BANCOMAT AZIENDALE	€ 5,16
154 SPESE RECLAMATECI SU PRELIEVO BANCOMAT ALTRI ISTITUTI	€ 2,20
174 COMMISSIONI VIACARD	€ 0,85
223 RICHIESTE SALDO C/C DA ATM	€ 0,15
224 LISTE MOVIMENTI C/C DA ATM	€ 0,30
226 COMM. PAGAMENTO UTENZE ATM	€ 0,52
229 COMM. BLOCCO CARTA BANCOMAT	€ 16,50
241 CANONE PAGOBANCOMAT	€ 11,52
242 COMM. BANCOMAT FESTIVI	€ 0,00
246 COMMISSIONE TELEPASS	€ 1,55
256 COMMISSIONE DI ANTICIPO DOCUMENTI (per documento)	€ 5,59
257 COMMISSIONE RIENTRO ANTICIPO DOCUMENTI (per documento)	€ 5,90
263 COMMISSIONI PROROGA FINANZIAMENTO (per documento)	€ 6,70
264 COMMISSIONE ACCENSIONE FINANZIAMENTO (per documento)	€ 6,70
265 COMMISSIONE ESTINZ./DECURT. FINANZ. (per documento)	€ 6,70
267 COMMISSIONE PROROGA ANTICIPO (per documento)	€ 5,59
278 COMMISSIONI VISA	€ 4,48
282 CANONE BPCCASH – CANONE BANCOMAT INTERNAZIONALE (Commissione massima)	€ 14,94
283 CANONE BPMAT BASIC	€ 3,47
292 COMMISSIONE CARTA DEB. INTERNAZIONALE	€ 14,51
297 COMMISSIONE ASSEGNO IMPAGATO	€ 12,00
305 COMMISS. RICARICA TELEMATICA PREPAGATA	€ 0,46
321 COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE	€ 13,67
322 COMMISSIONE RADIAZIONE FATTURE EXPORT	€ 13,77
326 CANONE CARTA BMAT EUR	€ 13,50
335 EMISSIONE CARTA BMAT EUR	€ 13,50
340 COMM. PRELIEVO VPAY	€ 2,15
341 COMM. PAGAMENTO VPAY	€ 0,00
342 SALDO DA ATM – VPAY	€ 0,15
343 E/C DA ATM OCN VPAY	€ 0,30
345 COMM. PRELIEVO BMAT EUR	€ 2,15